



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 180/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ BEACOM S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “SESTARETE”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART 36 BIS E DELL’ART 37, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177, DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA DELIBERA
538/01/CSP E DELL’ART 13, COMMA 3, DEL D.M. N. 581/93.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 14/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto del Ministero delle Poste n. 581, del 9 dicembre 1993, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n.1, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedurali;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ai sensi del quale “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:*
a) *le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;* “

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove*

tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.”

VISTO l’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP ai sensi del quale *“I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.”*

VISTO l’articolo 13, comma 3, del D.M. n. 581/1993, ai sensi del quale *“Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta messaggio promozionale per tutta la loro durata.”*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Piemonte nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle emittenti televisive, ha invitato la società BEACOM S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo *Sestarete*, con nota prot. n. 34214/A0400A-R datata 6 ottobre 2015, a fornire copia delle registrazioni dei propri programmi trasmessi dalle ore 0.0 del 28 settembre 2015 alle ore 24 del 4 ottobre 2015. La Società ha inviato il materiale richiesto con nota prot. n. A00036294/A04040 il 20 ottobre 2015.

In data 16 maggio 2016 è stato notificato dal CO.RE.COM Piemonte l’atto di contestazione n. CONT n. 14/16 adottato in pari data, alla società BEACOM S.r.l., con sede legale in via Grandi n.10, 10095 Grugliasco (TO), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Sestarete* per l’assenza di segnalazione durante la promozione dei prodotti U-Boat il 28 settembre 2015 all’interno del programma *Safe drive motorsport*, e Toyota Yaris Hybrid il 29 settembre 2015 nel programma *Esplorare* presentati dai rispettivi conduttori e senza cambio di contesto scenico in violazione dell’articolo 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell’articolo 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 13, comma 3 del D.M. n. 581/1993.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie giustificative datate 17 maggio 2016, nelle quali ha dichiarato che:

- 1) il format *Safe drive motorsport* è una trasmissione di approfondimento giornalistico-sportivo che si occupa anche di aziende del settore commerciale e che viene distribuita a varie emittenti locali italiane. Nella trasmissione del 28 settembre 2015, oggetto della contestazione, è stata trasmessa una intervista nella quale sono state illustrate le caratteristiche dell’azienda U-Boat, la sua

- localizzazione e le curiosità e informazioni sui prodotti, senza indicarne i prezzi o invitarne all'acquisto i telespettatori;
- 2) il format *Esplorare* descrive invece luoghi, viaggi ed esperienze di viaggio dei conduttori, compresi i pregi e i difetti riscontrati dal mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti. I giudizi e le valutazioni sulle auto variano a seconda della puntata. Non emergono inviti all'acquisto o contatti utili per l'acquisizione di auto Toyota.

In entrambi i casi descritti la società BEACOM S.r.l. non ritiene che si possano riscontrare le caratteristiche di telepromozione, di sponsorizzazione e di forme di pubblicità in quanto gli inserzionisti presenti nei programmi indicati risultano essere ben evidenziati.

Il CO.RE.COM, con nota inoltrata all'Autorità il 2 agosto 2016, ha proposto la sanzione pecuniaria pari al minimo edittale di euro 1.033,00 per la violazione delle disposizioni dell'articolo 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell'articolo 3, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13 comma 3 del D.M. n. 581/1993.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM Piemonte, con nota approvata nell'adunanza del 27 luglio 2016, ha proposto a questa Autorità la sanzione pecuniaria nei confronti della società BEACOM S.r.l., di euro 1.033,00, pari al minimo edittale, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell'articolo 3, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13 comma 3 del D.M. n. 581/1993.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, diversamente da quanto proposto dal CO.RE.COM Piemonte, si ritiene non sussistano gli estremi per la sanzione della violazione riscontrata poiché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, l'espletamento dell'attività preistruttoria *intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare*.

Nel caso in esame il CO.RE.COM ha richiesto alla società BEACOM S.r.l. l'invio delle registrazioni in data 6 ottobre 2015 e il materiale richiesto è stato inviato in data 20 ottobre 2015. L'atto di accertamento n. 14/16 per la presunta violazione delle disposizioni dell'articolo 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell'articolo 3, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13 comma 3 del D.M. n. 581/1993, risulta essere stato adottato dal CO.RE.COM in data 6 maggio 2016, quindi ben oltre il termine dei novanta giorni previsti per lo svolgimento dell'attività preistruttoria. In base a consolidati orientamenti giurisprudenziali il procedimento sanzionatorio non può protrarsi *ad libitum* con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1.330). Inoltre, ai fini della congruità della durata

delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa, non deve essere trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 223/90.

RITENUTO, pertanto, diversamente da quanto proposto dal CO.RE.COM Piemonte, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società BEACOM S.r.l., con sede legale in via Grandi n. 10, 10095 Grugliasco (TO), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Sestarete*, per la violazione dell'articolo 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell'articolo 3, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13 comma 3 del D.M. n. 581/1993;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società BEACOM S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Sestarete* per non luogo a procedere.
2. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi